

È naturalmente di stretta competenza dell'Ufficio, sulla base delle proprie valutazioni, l'accertamento di cui all'art. 24 e la scelta degli strumenti opportuni per attuarlo.

Riguardo l'entità dell'imposta da applicare per il rilascio o l'autenticazione di disegni ottenuti con procedimento manuale o per riproduzione, considerato che è da ritenere l'utilizzazione del retro non possibile, ciascuna unità d'imposta di bollo va commisurata ad un foglio di formato A/3.

Si rammenta che il Mod. 51 sconta una imposta di bollo e che il disegno, comunque ottenuto, se non supera il formato A/4 rientra in tale imposta, mentre se supera tale formato sconta in aggiunta tante imposte di bollo quanti formati A/3 occorrono per coprire il disegno e/o l'eventuale appendice necessaria per descrivere le particelle da rilasciare che non trovano capienza nell'apposito spazio.

Si coglie l'occasione per chiarire che possono prodursi all'Ufficio copie parziali — in autentica — ricavate da certificazioni rilasciate dall'Ufficio purché contengano, oltre all'intestazione completa, le indicazioni di protocollo, di firma e di data del documento originale.

Pregasi assicurare adempimento.

IL DIRETTORE GENERALE

Servizio T.C. III

Prot. N. 3/2265 del 28 luglio 1983

APPROVAZIONE TIPI DI FRAZIONAMENTO. INTEGRAZIONE ALLA CIRCOLARE N. 20 DEL 29.7.1978

Nell'occasione di recenti chiamate in giudizio di dirigenti di Uffici tecnici erariali per reati connessi a vendite frazionate di terreni, si impone la necessità di ribadire il significato della approvazione preventiva del tipo di frazionamento. Questa, si conferma, non è che una dichiarazione di conformità alle norme catastali vigenti, riferita pertanto esclusivamente alla finalità di accertare la validità tecnica dell'elaborato connessa all'identificazione topografica del terreno, secondo quanto disciplinato dall'art. 5 del D.P.R. 26.10.1972, numero 650.

Dall'atto di tale approvazione preventiva è escluso pertanto ogni intento neppure implicito di riconoscimento dell'osservanza di norme legislative attinenti ad attività che sono conseguenti logicamente e temporalmente al frazionamento, e che quindi non possono essere previste al momento della sua cosiddetta "approvazione".

Si deve riconoscere tuttavia che alla questione in qualche modo si connette la controversa attività di "lottizzazione", nella cui prassi si può talvolta configurare il reato di abusivismo, e non è un caso che sull'argomento sia stata di recente interessata la Corte Costituzionale. Nell'attesa, non si possono che richiamare le disposizioni già impartite con la circolare n. 20 del 29.7.1978 di questa Direzione Generale, e con la successiva lettera circolare n. 4968 del 30.12.1978, con entrambe le quali si sono dettate norme per trasmettere ai Comuni, quali Enti istituzionalmente preposti al controllo dell'attività edilizia, elenchi mensili dei tipi di frazionamento riconosciuti conformi alle norme catastali vigenti, oltre che dei tipi mappali.

Peraltro, nell'intento di contribuire sempre più incisivamente alla lotta contro l'abusivismo edi-

lizio condotta dall'Autorità Giudiziaria, si invitano i signori dirigenti ad intraprendere anche l'iniziativa di concordare con i signori Pretori, per i territori ricadenti nella loro giurisdizione nei quali il fenomeno è presente, la maniera più efficace ed i criteri più opportuni per far pervenire segnalazioni di ipotesi di prevedibile abusivismo, in modo da poterne controllare fin dall'origine gli eventuali sviluppi.

Resta comunque inteso che, nei casi di constatata evidenza — nel quadro delle conoscenze indirizzate all'esercizio delle funzioni d'istituto — del reato di abusivismo, va richiamato quanto disposto dall'art. 2 del C.P.P., che obbliga "i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio che, nell'esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio hanno notizia di un reato" a farne rapporto al Procuratore della Repubblica o al Pretore.

Si prega di dare assicurazione di adempimento.

IL DIRETTORE GENERALE

Servizio T.C. III

Prot. N. 3/219 del 27 gennaio 1984

RICHIESTA DI CERTIFICAZIONI PER POSTA CON VERSAMENTO PREVENTIVO SUL C/C POSTALE DELL'UFFICIO.

Come è noto, in forza dell'art. 13 della legge 1° ottobre 1969, n. 679, gli interessati hanno facoltà di inoltrare, anche per posta, le richieste di certificazioni agli Uffici Tecnici Erariali, previo versamento sugli importi dovuti sul conto corrente postale dell'Ufficio al quale devono essere indirizzate le richieste stesse.

Al fine di rendere noti i numeri di conti correnti postali relativi a ciascun ufficio dipendente, si prega di inviare alla scrivente nel minor tempo possibile i dati di che trattasi riguardanti l'ufficio in indirizzo.

Una volta raccolti gli stessi, sarà cura della scrivente di renderli noti a tutti gli uffici tecnici erariali perché provvedano alla affissione nella sala di visura di appositi elenchi dai quali gli interessati potranno ricavare i numeri di conto corrente postale relativi a ciascun ufficio.

Con l'occasione, poiché l'ammontare del deposito preventivo, stabilito al paragrafo 34 del D.M. 5 novembre 1969 per richieste di certificazioni per posta, non è più attuale — in quanto con D.P.R. 26/10/1972, n. 648, è variata la entità dei tributi — a titolo di anticipazione si rende noto che sarà anche cura della scrivente promuovere un nuovo decreto ministeriale al fine dell'adeguamento dei versamenti a titolo di deposito preventivo, che gli interessati dovranno effettuare per richieste di certificazioni per posta.

IL CAPO DEL SERVIZIO TECNICO CENTRALE 3°
DIRIGENTE SUPERIORE